8 – 11

Statuto dell'Opera del Duomo

in vigore e Decreti relativi:

1° Regio Decreto 2 Dicembre 1876 decretante lo Statuto

2° R° Decreto 29 Giugno 1884 modificante l'art. 17 e seg.

3° Regolamento interno per la Deputazione 6 nov. 1867

4° R° Decreto 19 marzo 1874 dichiarante il Duomo

monumento nazionale!

Decreto Regio

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il progetto di Regolamento per l'amministrazione del Duomo di Orvieto deliberato dal quel Consiglio Comunale in seduta del giorno 1° Luglio 1864:

Visto l'altro progetto di Regolamento per la stessa materia stato proposto dal Sottoprefetto del Circondario colle modificazioni indottevi dal Prefetto della Provincia dell'Umbria in Consiglio di Prefettura:

Visto il parere del Consiglio di Stato dato in adunanza del 1° dicembre 1865:

Visto lo articolo 82 della vigente legge Comunale e Provinciale:

Sulla proposizione del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo 1mo

L'Amministrazione dell'Opera di Santa Maria della Stella, ossia del Duomo di Orvieto, è affidata ad una Deputazione composta di un Presidente, di quattro Consiglieri, e di due Supplenti.

Art° 2do

Il Presidente è nominato da Noi sulla proposta del Ministro dei culti, e dura in ufficio quattro anni.

I Consiglieri e Supplenti sono eletti dal consiglio Comunale di Orvieto e stanno

pure in ufficio quattro anni.

La Deputazione però quanto ai Consiglieri e Supplenti si rinnova per metà ogni biennio. Al fine del primo biennio la sorte di due consiglieri e di un Supplente sarà determinata dalla sorte.

Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri e Supplenti possono essere riconfermati.

Art.° 3.°

Possono essere nominati a far parte della Deputazione tutti quelli che possono essere eletti Consiglieri Comunali.

Cessa dal far parte della Deputazione chiunque incorra in uno degli impedimenti per cui si perde la qualità di Consigliere Comunale. In questo caso come altresì in quello di decesso, dimissione, o scioglimento della Deputazione, si provvederà a mente dell'art.° 2.° al rimpiazzo dei membri mancanti o alla ricostituzione della Deputazione.

Art.° 4.°

La Deputazione può essere disciolta per Decreto Reale emanato sulla proposta del Ministro dei culti, previo il parere del Consiglio di Stato. Della medesima maniera possono espressamente revocati dall'ufficio i Membri della Deputazione.

Art.° 5.°

La Deputazione delibera a maggioranza di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei membri che la compongono. In caso di parità di voti, è preponderante quello del Presidente dell'adunanza. I Supplenti non prendono parte alle deliberazioni salvo in mancanza dei Consiglieri effettivi.

Art.lo 6.o

Il più anziano dei Consiglieri, e ad eguale anzianità, il più vecchio, rappresenta il Presidente, se questi si troverà assente od impedito.

Art.o 7.mo

Il Presidente della Deputazione rappresenta l'Opera in giudizio sia attrice o convenuta; spetta a esso il fare tutti gli atti conservatorj dei diritti dell'Opera.

Spetta pure a esso il curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni della Deputazione e del Consiglio Comunale concernenti l'Opera purchè siano munite ove occorra, della opportuna approvazione.

Art.o 8.o

Appartiene alla Deputazione:

1.o Il deliberare le spese casuali occorrenti nel corso dell'anno entro i limiti del credito stanziato all'uopo in bilancio;

2.o Il determinare le condizioni dei contratti in conformità delle proprie deliberazioni o di quelle del Consiglio Comunale;

3.o L'assistere agli incanti occorrenti nell'interesse dell'amministrazione e stipularne i contratti;

4.o Il nominare, sospendere e licenziare i Salariati dell'Opera senza poter fare con essi alcuna convenzione che annulli la obbligazione a quella della Deputazione che le succederà;

5.o Il vegliare infine al regolare andamento dell'Opera e provvedere agli atti di semplice amministrazione.

Art.o 9.o

La Deputazione è tenuta di presentare ogni anno alle deliberazioni

del Consiglio Comunale e precisamente nella Sessione di autunno il bilancio per l'amministrazione dell'anno venturo.

Art°. 10.

Dovrà ugualmente la Deputazione sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Comunale non più tardi del mese di marzo il conto consuntivo dell'anno precedente.

Art°. 11°

Primente qualunque proposta intendatare la Deputazione che venga ad eccedere i limiti di una ordinaria amministrazione, dovrà spedirla al Consiglio Comunale per le sue deliberazioni.

Art°. 12.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale di cui è menzione negli articoli 9° 10 e 11. non sono eseguibili prima che siano approvate dal Prefetto, ovvero dal Ministero dei Culti in caso di ricorso.

Art°. 13°

L'applicazione della somma stanziata in bilancio per le spese di culto sarà lasciata alla libera disposizione del capitolo con obbligo tuttavia di dettagliato reso conto.

Art° 14°

La Deputazione dovrà compilare un'inventario;

1mo Di tutti i beni mobili ed immobili dipendenti del Tempio;

2° Di tutti gli effetti preziosi, arredi, ed altri oggetti appartenenti alla chiesa.

3°. Di tutti i documenti che costituiscono l'Archivio della Fabbrica.

Art.° 15°

Di questo Inventario, che dovranno essere verificati dal Sindaco e dal Sottoprefetto, una copia sarà depositata e custodita nell' Archivio Comunale, ed un' altra nell' Archivio della Sottoprefettura.

Art.° 16°

Sempreguando occorra qualche variazione nella consistenza delle cose di ragione dell' Opera, si faranno le corrispondenti annotazioni sull' Inventario, e ne saranno comunicazioni al Municipio e alla Sottoprefettura.

Gl' inventarj saranno riveduti in ogni cambiamento di Presidente della Deputazione.

Art.° 17°

Una speciale Commissione sarà nominata dal Prefetto della Provincia, composta di un' Architetto, di uno Scultore, di un Pittore appartenenti ad una delle tre Accademie Artistiche di Firenze, Perugia o Siena, che dovrà in ciascun anno recarsi in Orvieto per esaminare i lavori di riparazione già eseguiti nell' anno precedente e tracciare alle opportune indicazioni tecniche ~~le~~ quelle da eseguirsi nell' annata sopravveniente.

Art.° 18°

La Commissione dovrà in un Verbale, da rimettersi per copia alla Deputazione, al Municipio e al Sottoprefetto di Orvieto, consegnare i suoi rilievi e le sue conclusioni sul già fatto e sul da farsi.

Art.° 19

Ai componenti la Commissione sarà accordata una indennità da

determinarsi dal Prefetto, sulla proposta della Deputazione.

Art°. 20

Ove si abbiano a praticare intorno al Tempio lavori straordinarj e di Suprema importanza artistica, se ne dovrà riferire al Ministro di Culti, il quale col parere del Ministero della Pubblica Istruzione darà gli opportuni provvedimenti.

Art°. 21.

La Deputazione nomina il cassiere dell'Opera, ne determina pure l'oggio che gli si dovrà corrispondere e la cauzione che dovrà prestare.

Art° 22°.

Il Cassiere, sia nel riscuotere le entrate spettanti all'opera, sia nell'estinguere i mandati, sia infine nel rendere il suo conto si uniformerà al disposto degli articoli 123, 124, e 125. della vigente Legge Comunale.

Art° 23°.

La Deputazione entrerà in ufficio al 1° di gennajo prossimo venturo 1867, e subito preparerà un progetto di Regolamento interno che verrà sottoposto alle deliberazioni del Consiglio Comunale ed alla approvazione del Prefetto.

Art°. 24°.

Il prefato Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze li due Dicembre 1866.

Vittorio Emanuele

Borgatti

4r

4v

5a

PREFETTURA

DELLA PROVINCIA DELL' UMBRIA

Umberto I.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il R.° Decreto 2 Dicembre 1866, con cui, nel riordinarsi l'Amministrazione dell'Opera del Duomo di Orvieto, venne, fra l'altro, all'art. 17 e seguenti, creata una speciale Commissione da nominarsi dal Prefetto della Provincia, e composta di un architetto, di un pittore e di uno scultore appartenenti ad una delle tre accademie artistiche di Firenze, Perugia e Siena, con incarico di recarsi ogni anno in Orvieto per esaminare i lavori di riparazione eseguiti nell'anno precedente, e tracciare con le opportune indicazioni tecniche quelli da eseguirsi nell'anno sopravegnente;

Ritenuta la convenienza di sostituire nelle attribuzioni della detta commissione speciale la Commissione Conservatrice degli oggetti di Belle arti e dei Monumenti della Provincia,

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Guarda-sigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, fatta di accordo col Ministro di Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1°

La Commissione speciale creata con l'art. 17 e seguenti dell'anzidetto R. Decreto 2 Dicembre 1866 per i restauri del Duomo di Orvieto è disciolta;

Art. 2°

Agli art. 17 - 18 - 19 e 20 del rijetato R. Decreto sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 17 = I lavori di restauro del Duomo di Orvieto sono posti sotto la direzione e vigilanza della Commissione Conservatrice degli Oggetti di Belle Arti e dei Monumenti della Provincia di Perugia in conformità alle prescrizioni del Decreto e della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 21 Luglio 1882. Due o più membri della detta Commissione designati dal Prefetto Presidente della medesima, dovranno in ciascun anno convenire in Orvieto per esaminare i lavori di restauro eseguiti e tracciare con le opportune indicazioni tecniche quelli da eseguirsi in seguito.

Art. 18 = I detti membri della Commissione

daranno in un verbale redatto in duplice originale, consegnare i loro rilievi e le loro conclusioni sul già fatto e sul da farsi, il quale verbale dal Prefetto Presidente della Commissione, a cui sarà indirizzato, verrà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ed a quello della Istruzione Pubblica, e comunicato in copia alla Deputazione del Duomo, al Municipio ed al Sotto-Prefetto di Orvieto;

Art. 19. I Membri della Commissione, che si condurrà in Orvieto, sarà concessa una indennità da determinarsi dal Prefetto secondo le norme consuete e da comunicarsi alla Deputazione del Duomo;

Art. 20 - Ove si abbiano da praticare al Duomo restauri straordinari e di speciale importanza artistica, la Commissione conservatrice ne riferirà al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti darà gli opportuni provvedimenti.

Il Predetto Nostro Ministro Segretario di Stato Guardasigilli è incaricato

della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma 29 Giugno 1884

f.° Umberto

Per copia conforme
P. il Direttore Capo di Castrof.° Ferraccini
Divisione Superiore
f.° Marchetti

Per copia conforme
Il Direttore Generale
delle antichità e Belle Arti
f.° Fiorelli

Per altra copia conforme alla precedente per uso d'ufficio
Perugia 28 Luglio 1884
Il Segretario
Spaini

Regolamento interno per la Deputazione Municipale dell'Opera del Duomo di Orvieto dalla medesima proposto al pubblico Consiglio e da questo approvato con atto del 6 Giugno 1867

Articolo 1°.

La Deputazione Municipale destituita per Decreto Reale 2 Dicembre 1866 ad amministrare l'Opera del Duomo di Orvieto, tiene le sue sedute ed esercita le funzioni amministrative nel Palazzo di proprietà dell'Opera medesima.

Articolo 2°.

Spetta ad Essa Deputazione di provvedere a tutti gli atti di semplice amministrazione nei modi e limiti prescritti dall'Art.° 8.° del citato Decreto; e quindi è principale suo debito di osservare e fare osservare le disposizioni tutte ivi contenute.

Articolo 3°.

La Deputazione si aduna dietro invito del suo Presidente ogni qualvolta i bisogni e l'andamento dell'Amministrazione lo richieggono, e anche dietro richiesta motivata fatta da due Deputati al Presidente. La Deputazione potrà pure essere convocata d'officio dal Prefetto.

7N

Articolo 4°.

Il Presidente manda gl'inviti motivati 24 ore prima dell'Adunanza.

Articolo 5°.

La Deputazione prende le sue deliberazioni a norma dell'Articolo 5° del R.° Decreto, redigendone regolare processo verbale firmato da quei Membri di essa che intervennero all'Adunanza.

Articolo 6°.

Prima di presentare il Bilancio preventivo al Consiglio Comunale (Art.° 9° cit.° Decreto) la Deputazione si adunerà per trattare dei propri Impiegati e Salariati. Per i primi esporrà il proprio voto consultivo al Consiglio Comunale, per i secondi dovrà in ciascun anno mandarli improteribilmente a partito a scrutinio segreto

Articolo 7°.

Le persone che mediante retribuzione fissata prestano l'opera loro all'Amministrazione dell'Opera, sono divisi in due categorie, Impiegati cioè, e Salariati.

A Sono Impiegati Il Segretario Contabile Il Maestro di Cappella Il Maestro di violino, ed il Cassiere.

B Sono Salariati i virtuosi di Canto componenti la Cappella, tutti i componenti la Orchestra, il Pattore Curate, i due Custodi del Tempio detti Chiericoni.

Articolo 8°.

Il Segretario Legale.

A Interviene alle adunanze della Deputazione con semplice voto consultivo.

B Redige e firma nella sua qualifica di Segretario Legale i processi verbali di ciascun' adunanza.

C Emette gratuitamente il suo parere sulle questioni Legali riflettenti gl' interessi dell'Amministrazione dell'Opera, quante volte ne venga richiesto dal Presidente e dai Deputati.

Articolo 9°.

Al Segretario Contabile spetta.

A La regolare esatta tenuta dei Libri di Amministrazione, nonchè di quelli, Alias delle Informazioni nei quali saranno a sua cura fedelmente trascritte con le forme originali tutte le Deliberazioni della Deputazione.

B Compilare in unione alla Deputazione i Bilanci Preventivi e Consuntivi, secondo richieggono gli Articoli 9 e 10 del D.° Decreto.

C Prestare l'opera sua sia per la corrispondenza che il Presidente, o chi ne fa veci debbano necessariamente tenere negli affari e nell'interesse dell'Amministrazione sia per scrivere, a richiesta del Presidente, gl'inviti di convocazione sia per trarre i mandati di pagamento che devono essere da lui controfirmati.

D Fare in ciascun anno, e all'epoca opportuna i Saldi dei Conti Colonici, e liquidare prima che l'esercizio si chiuda tutti i conti correnti esistenti fra l'Opera, e le terze persone, e qualunque altro carteggio relativo all'Amministrazione medesima.

Articolo 10°.

Il Cassiere riscuote tutte le entrate spettanti all'Opera; estingue i mandati di pagamento, presenta lo stato di Cassa ogni volta che ne sia richiesto dal Presidente, presta una cauzione da determinarsi dalla Deputazione, il tutto in conformità degli Articoli 21. 22 del Regolamento Organico citato Decreto.

La Deputazione il Consiglio Comunale ed il Prefetto avranno facoltà di eseguire, quante volte lo crederanno opportuno verifiche di cassa. S'intenderà risoluto il Contratto qualora si rinvenisse deficienza delle somme che dovrebbero esistere.

Non più tardi dell'ultimo di Febbraio il Cassiere dovrà presentare il Resoconto, ed in caso di ritardo soggiacerà a Lire Cinque di multa per ciascun giorno.

Verrà stipolato Legale contratto, che sarà vistato dal Prefetto. In tale contratto verrà determinata la durata.

Articolo 11°.

Tutti i mandati di pagamento dovranno essere firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmati da un Deputato, dal Segretario Contabile, e quante volte sia del caso, dovranno essere corredati dei documenti d'appoggio vistati dal Deputato che sopraintende al ramo di servizio cui la spesa si riferisce.

Articolo 12°.

La Deputazione con speciale Regolamento provvederà al riordinamento e sistemazione dei servizi della Cappella, e della Orchestra determinando i diritti gli oneri del personale relativo, nonchè gli stipendj e le prestazioni

d'opera spettanti al Pattore Curato e ai Custodi del Tempio detti Chierici.

Articolo 13°.

I Beni dell'Opera per regola dovranno essere dati in affitto; gli appalti di case ed opere il cui valore ottre passa le Lire Cinquecento, si debbano all'asta pubblica, ed i relativi contratti sottoporre al visto della R.a S.a Prefettura.

Disposizioni transitorie

Articolo unico

È confermato il Segretario Legale finchè la persona che attualmente copre tale carica rimarrà in funzioni. Colla cessazione del posto del Segretario Legale, le attribuzioni assegnate a questo coll'Articolo 8.° Lettera B. saranno disimpegnate dal Segretario Contabile.

La Deputazione Municipale Amministrativa dell'Opera del Duomo di Orvieto.

Firmati all'originale

Bracci C.r	Giacomo	Presidente
Cavizza C.r	Giuseppe	Deputato
Salvatori C.r	Liborio	Deputato
Franci	Carlo	Deputato
Venanzi	Carlo	Deputato Supplente

Per Copia conforme all'Originale esistente in atti di questa Segreteria Comunale

Orvieto dalla Residenza Municipale 26 Marzo 1868

Il Sindaco.

Giuseppe Cavizza

Regia Prefettura dell'Umbria

Vista la deliberazione 6. Novembre 1867. del Consiglio Comunale di Perugia.

Visto l'art.° 23. del Regio Decreto 2. Dicembre 1866. N.° 1814 8 costitutivo dell'Amministrazione dell'Opera del Duomo di questa Città.

Si approva

il unitovo Regolamento interno per l'Amministrazione nominata, composto di 14. articoli, compreso uno di disposizione transitoria.

Perugia 6. Aprile 1868.

R. PREFETTURA DELL'UMBRIA PERUGIA

Il Prefetto
Reppi

10v

N° 11

Regio Decreto col quale il Duomo di Orvieto è dichiarato Monumento Nazionale

INS. 1

SOTTO-PREFETTURA
DI
ORVIETO

N. 269.

Risposta al N.
del =

OGGETTO

Duomo di Orvieto
dichiarato
Monumento Nazionale

Allegati N.° 1

Orvieto, 11 Maggio 1874

Ho il pregio trasmettere a V.S. Illma copia autentica del R. Decreto 19 Marzo p.° p.° col quale, per gli effetti preveduti dalla Legge 11 Agosto 1870 (Allegato P) il Duomo di Orvieto è stato dichiarato Monumento Nazionale.

Il Sotto Prefetto

Ill.mo
Vig.e Presidente dell'Opera
del Duomo di
Orvieto

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Visto l'articolo 6.° della Legge 11. agosto 1870. (allegato F);

Sentito il parere della Giunta di belle arti addetta al Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Interno, reggente il Ministero dell'istruzione pubblica;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Duomo di Orvieto è dichiarato Monumento nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Dato a Roma, addì 19. marzo 1874.

F.to Vittorio Emanuele

F. Gianelli

Reg.to alla Corte dei Conti

30. marzo 1874.

Vol. 71. Amministrativi a f.° 30.

F. Ayres.

Per copia conforme

Il Direttore Capo della Div.e 2.a

Bruno

M J

12v